

### Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.6.2022 La Nuova Procedura Civile, 2, 2022



#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Ricorso per correzione di errore materiale e ricorso per revocazione

Mentre il ricorso per correzione di <u>errore materiale</u> non può essere convertito in ricorso per <u>revocazione</u>, in quanto con questo ricorso si assume l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, con la conseguente necessità di un'impugnazione, non vale il contrario, proprio perché la correzione di errore materiale implica l'esattezza della decisione, nonostante l'erroneità dell'indicazione dei dati documentali.

## Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 14.4.2022, n. 12210

...omissis...

## Rilevato

con ordinanza n. 9841/21 queste sezioni unite, adite dal Tar del Lazio, che aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in relazione al giudizio concernente una cartella di pagamento con la quale veniva chiesto il pagamento per gli

anni 2013-2015 del contributo agli oneri di funzionamento della ---, e hanno rimesso la controversia alla Commissione tributaria regionale del Lazio;

e ciò perché, si legge nell'ordinanza, la Commissione tributaria regionale del Lazio avrebbe deciso sull'appello proposto da s.p.a. --- avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento in questione;

l'ordinanza n. 9841/21 è impugnata per revocazione con ricorso proposto sia in modalità analogica, sia in modalità telematica, col quale il fallimento di s.p.a. ---, dichiarato nelle more del regolamento di giurisdizione, ossia in data 2 marzo 2021, ha chiesto di revocarla perché la controversia si sarebbe dovuta rimettere alla Commissione tributaria provinciale di Roma e non già a quella regionale del Lazio, considerato che nessun giudizio di appello è stato instaurato da parte ricorrente; si è costituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riconoscendo che dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma era stato introdotto il giudizio "conclusosi con il primo diniego di giurisdizione".

### Considerato

col ricorso in questione si prospetta nella sostanza la necessità di una correzione di un errore materiale, e non già della revocazione dell'ordinanza impugnata, in considerazione del livello d'incidenza dell'errore;

nel caso in esame, difatti, l'errore ha colpito la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, e non già la formazione di quella volontà: poiché mai il giudizio d'appello è stato svolto, non è ipotizzabile che si sia erroneamente formata la volontà di rimettere il giudizio al giudice d'appello che non era stato adito;

queste sezioni unite sono dunque incorse in un mero errore di redazione del documento cartaceo, e non già in un errore sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione (sulla distinzione tra errore revocatorio ed errore di fatto, si vedano, tra le ultime, Cass. n. 32665/21 e n. 34622/21);

il ricorso, dunque, benché denominato e strutturato come ricorso per revocazione, va qualificato come ricorso per la correzione di errore materiale;

difatti, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione, in quanto con questo ricorso si assume l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto (Cass. n. 657/03), con la conseguente necessità di un'impugnazione, non vale il contrario, proprio perché la correzione di errore materiale implica l'esattezza della decisione, nonostante l'erroneità dell'indicazione dei dati documentali;

ritenuta la sussistenza dell'errore materiale denunciato, ne va disposta la correzione;

non v'e' luogo a spese processuali, in mancanza di soccombenza (Cass., sez. un., n. 9438/02; Cass. n. 12184/20; Cass. n. 10563/22).

# **PQM**

Dispone la correzione dell'ordinanza n. 9841/21 resa da queste sezioni unite, nel senso che: a) in narrativa, ove leggesi "la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, decidendo sull'appello proposto da --- S.p.A. avverso la sentenza della Provinciale che aveva respinto il ricorso dalla stessa promosso", leggasi "la Commissione tributaria provinciale di Roma, decidendo sul ricorso promosso da --- s.p.a."; b) in dispositivo, ove leggesi "Commissione tributaria regionale del Lazio", leggasi "Commissione tributaria provinciale di Roma"; Dispone che le correzioni siano annotate sull'originale del provvedimento corretto e manda alla cancelleria per la notifica di esso alle parti.

#### Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

#### **Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuséppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

